

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2010

relativa al contributo finanziario dell'Unione a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2010

[notificata con il numero C(2010) 320]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2010/52/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, prima frase,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/609/CE della Commissione, del 10 settembre 2007, sulla definizione delle misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nell'ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera ⁽²⁾ definisce le misure che possono beneficiare del contributo dell'Unione nel quadro dei programmi di lotta contro tali organismi nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera.

(2) Le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma per il 2010 che prevede misure fitosanitarie per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tale programma specifica gli obiettivi perseguiti, i risultati concreti previsti, le azioni da realizzare, la loro durata e il loro costo in vista di un eventuale contributo finanziario dell'Unione. Le misure previste dal programma soddisfano le condizioni della decisione 2007/609/CE. La Commissione ritiene pertanto siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006.

(3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, i contributi finanziari dell'Unione alle azioni fitosanitarie sono finanziati attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di dette azioni si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del medesimo regolamento.

(4) Secondo quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾ e dall'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, che viene adottata dall'istituzione cui sono stati delegati i poteri e che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa.

(5) La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese di cui alle domande di cofinanziamento presentate dagli Stati membri.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene approvato un contributo finanziario dell'Unione alla Francia a favore del programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2010, secondo quanto precisato nella parte A dell'allegato.

Esso copre al massimo il 60 % delle spese totali ammissibili, come precisato nella parte B dell'allegato, con un massimale pari a 240 000 EUR (IVA esclusa).

Articolo 2

1. Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta di pagamento presentata dalla Francia.

2. Il saldo del contributo finanziario è versato a condizione che entro il 15 marzo 2011 sia presentata alla Commissione una relazione finale, in formato elettronico, di attuazione del programma.

⁽¹⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

La relazione contiene:

a) una valutazione tecnica sintetica dell'intero programma, compresi il livello di raggiungimento degli obiettivi fisici e qualitativi e i progressi ottenuti, nonché una stima dell'impatto fitosanitario ed economico immediato;

b) una scheda finanziaria indicante le spese effettive ripartite per sottoprogramma e azione.

3. Per quanto riguarda la ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell'allegato, la Francia può calibrare la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse azioni dello stesso sottoprogramma limitatamente al 15 % del contributo dell'Unione al sottoprogramma in questione, purché non sia superato l'importo globale delle spese ammissibili stabilite nel programma e non siano in tal modo compromessi gli obiettivi principali del programma.

La Francia informa la Commissione in merito agli eventuali adeguamenti apportati.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2010.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INDICATIVA DEL BILANCIO PER IL 2010

PARTE A

Programma

Il programma si articola in quattro sottoprogrammi:

1) sottoprogramma interdipartimentale:

misura 1: sviluppo di metodologie di rilevazione degli organismi nocivi basate sulla reazione a catena della polimerasi (PCR) quantitativa;

2) sottoprogramma per il dipartimento della Martinica:

misura 2: indagini fitosanitarie e formazione dei vivaisti;

3) sottoprogramma per il dipartimento della Guyana francese:

misura 3: gestione di un sistema agricolo di allarme fitosanitario che protegga la produzione di riso;

4) sottoprogramma per il dipartimento della Guadalupa:

a) misura 4.1: gestione di una rete di osservazione dei moscerini della frutta;

b) misura 4.2: indagini fitosanitarie relative alla produzione di pomodori;

c) misura 4.3: gestione del rischio di introduzione di organismi nocivi attraverso attività turistiche.

PARTE B

Ripartizione indicativa del bilancio con indicazione dei risultati concreti previsti

(in EUR)

Sottoprogrammi	Risultati concreti (S: prestazione di servizi, R: lavori di ricerca o di studio)	Spese ammissibili	Contributo finanziario nazionale	Massimo contributo finanziario dell'Unione
Sottoprogramma interdipartimentale				
Misura 1	Metodo della PCR quantitativa (R)	120 000	48 000	72 000
	Totale parziale	120 000	48 000	72 000
Martinica				
Misura 2	Indagini fitosanitarie e formazione dei vivaisti (S)	110 000	44 000	66 000
	Totale parziale	110 000	44 000	66 000
Guyana francese				
Misura 3	Gestione di un sistema agricolo di allarme fitosanitario (S)	119 500	47 800	71 700
	Totale parziale	119 500	47 800	71 700
Guadalupa				
Misura 4.1	Gestione di una rete di osservazione dei moscerini della frutta (S)	15 500	6 200	9 300

(in EUR)

Sottoprogrammi	Risultati concreti (S: prestazione di servizi, R: lavori di ricerca o di studio)	Spese ammissibili	Contributo finan- ziario nazionale	Massimo contributo finanziario dell'Unione
Misura 4.2	Indagini fitosanitarie relative alla pro- duzione di pomodori (S)	20 000	8 000	12 000
Misura 4.3	Iniziative di informazione del pubblico sui rischi di introduzione di organismi nocivi (S)	15 000	6 000	9 000
Totale parziale		50 500	20 200	30 300
Totale		400 000	160 000	240 000